

Relazione illustrativa degli Amministratori

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRANSFRONTALIERA IN UNICREDIT S.P.A. DI UCG BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH

La proposta illustrata nella presente relazione ha per oggetto la fusione per incorporazione transfrontaliera in UniCredit S.p.A (rispettivamente la “**Fusione** “ e “**UniCredit**” o “**Società Incorporante**” o “**Capogruppo**”) di UCG Beteiligungsverwaltung GmbH, società a responsabilità limitata di diritto austriaco (“*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*”) (la “**Società Incorporanda**”) ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 108/2008 (nonché delle previsioni del Codice Civile rilevanti al riguardo, ivi richiamate) e delle corrispondenti norme della “Legge federale sulla fusione transfrontaliera di società di capitali nell’unione europea” austriaca (“*Bundesgesetz über die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der Europäischen Union*” o “**EU Merger Act**”), norme tutte emanate a livello nazionale in recepimento della Direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

La Fusione rappresenta la fase finale di un processo societario e organizzativo finalizzato a trasferire sotto il diretto controllo della Capogruppo le attività della CEE Division di UniCredit Bank Austria AG (di seguito anche “**UCBA**”), ivi comprese le partecipazioni nelle società operanti nell’area dell’Europa centro orientale (le “**Controllate CEE**”).

La presente relazione, pertanto, mira ad illustrare il predetto processo di riorganizzazione e, in particolare, a motivare sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione predisposto in conformità alle richiamate disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Illustrazione e motivazioni dell’operazione di riorganizzazione del Gruppo

1. Motivi dell’operazione

Il sopradDETTO processo si inserisce nell’ambito delle iniziative contenute nel nuovo Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2015 ed ha la finalità di rafforzare il governo centrale di UniCredit sulle Controllate CEE, eliminando dunque il ruolo di sub-holding sinora svolto da UCBA.

2. Descrizione dell’operazione

E’ previsto che il processo di riorganizzazione menzionato si realizzi attraverso una doppia operazione societaria che prevede, in una prima fase, il trasferimento, mediante scissione parziale da UCBA, del suo ramo d’azienda “CEE Division” (di seguito il “**Ramo d’Azienda**”) alla Società Incorporanda, attualmente posseduta interamente da UniCredit, che, nella fase successiva del piano esecutivo, procederà contestualmente ad incorporarla attraverso la Fusione.

Il Ramo d’Azienda è sostanzialmente costituito dalle attività, passività, diritti, obblighi, risorse e in genere da tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti la CEE Division di UCBA ivi comprese le partecipazioni nelle Controllate CEE, così come riportato

nel bilancio pro-forma della Società Incorporanda e nell'annessa documentazione di dettaglio che, a soli fini illustrativi, corredano il presente progetto di fusione.

Si anticipa qui che la menzionata scissione e la Fusione acquisiscano efficacia civilistica in pari data che, allo stato, è stimato possa essere il 1 ottobre 2016 (cfr. infra).

Si evidenzia, altresì, che al fine di poter procedere al menzionato trasferimento del Ramo d'Azienda da UCBA alla Società Incorporanda mediante scissione proporzionale, è previsto che, prima della scissione stessa, quest'ultima deliberi un aumento di capitale di circa Euro 140 milioni, che verrà sottoscritto dagli attuali soci di UCBA in modo che questi vengano a detenere il capitale della Società Incorporanda secondo le medesime proporzioni con cui detengono il capitale sociale di UCBA (99,99% UniCredit e 0,01% AV-Z Stiftung e BR-funds). Peraltro, con l'obiettivo di effettuare la Fusione secondo la procedura semplificata prevista ai sensi dell'art. 2505 del codice civile italiano, UniCredit acquisterà, con efficacia contestuale all'efficacia della scissione le quote della Società Incorporanda possedute dai suddetti soci di minoranza così da tornare ad essere l'unico azionista della Società Incorporanda al momento della Fusione.

In considerazione del fatto che la Società Incorporanda è società di diritto austriaco, mentre UniCredit è società di diritto italiano, la Fusione si qualifica come "fusione transfrontaliera" ai sensi della direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005. Tale direttiva ha trovato attuazione rispettivamente in Italia ed Austria con i provvedimenti sopra richiamati, ovvero il D.Lgs. 108/2008 e l' EU Merger Act.

La Fusione dovrà essere, pertanto, portata a termine nel rispetto delle citate normative e delle rispettive previsioni regolamentari applicabili nei due Paesi.

A tal riguardo, si specifica che, a seguito di discussioni intercorse con le competenti Autorità Regolamentari, queste ultime hanno ritenuto necessario che la Società Incorporanda, in relazione al Ramo d'Azienda oggetto di scissione, dovrà essere dotata di licenza bancaria in conformità alla legge bancaria austriaca ("*Bankwesengesetz – BWG*").

A tal fine si è deciso che la Società Incorporanda richieda alla competente Autorità austriaca una licenza bancaria con decorrenza dalla data di effetto della stessa scissione.

Peraltro, poiché è previsto che la Fusione sarà, come sopra enunciato, contestuale alla scissione, di fatto la Società Incorporanda non avvierà l'operatività relativa al citato Ramo d'Azienda.

Nonostante la Fusione rientri nella richiamata ipotesi di fusione c.d. "semplificata" ai sensi dell'articolo 2505 del Codice Civile Italiano e dell'articolo 18 del D.Lgs. 108/2008 (in attuazione dell'articolo 15 paragrafo 1 della direttiva 2005/56/CE), il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha ritenuto di predisporre la presente relazione al progetto di fusione contenente le informazioni richieste dalla normativa applicabile e con particolare riferimento agli effetti della Fusione per i soci, i creditori e i dipendenti, che a cura dell'organo amministrativo medesimo verrà anche messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori almeno trenta giorni prima dell'approvazione definitiva della Fusione stessa.

3. Tempistica e caratteristiche dell'operazione

L'operazione prevede, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 57 del Testo Unico Bancario e dalla vigente normativa di vigilanza, di poter procedere con il deposito e l'iscrizione del progetto di fusione, come previsto dalla procedura civilistica,

entro la fine di giugno 2016, per poter utilizzare i bilanci al 31 dicembre 2015 quali situazioni patrimoniali di riferimento.

Tale progetto verrebbe quindi sottoposto entro la prima settimana di agosto 2016 all'approvazione dell'assemblea della Società Incorporanda e, come previsto statutariamente, del Consiglio di Amministrazione di UniCredit. Entro tale data verrebbe anche sottoposto all'approvazione delle assemblee delle società interessate (UCBA e la Società Incorporanda) il progetto di scissione di cui sopra. L'atto di fusione e quello della predetta scissione verrebbero quindi stipulati, trascorsi i rispettivi termini per l'opposizione dei creditori, entro la fine del mese di settembre p.v. con l'obiettivo, già anticipato, di dare efficacia civilistica prevedibilmente dal 1° ottobre 2016 sia alla scissione che alla Fusione.

Trattandosi di fusione per incorporazione transfrontaliera ed essendo la Società Incorporante società italiana, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12 della direttiva 2005/56/CE e dell'articolo 15 del D.Lgs. 108/2008, la Fusione avrà effetto dal giorno in cui verrà iscritto l'atto di fusione nel Registro delle Imprese competente per la Società Incorporante.

Il progetto di fusione per incorporazione è stato redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter e ss. del Codice Civile, sulla base dei progetti di Bilancio al 31 Dicembre 2015 approvati dai rispettivi organi amministrativi, assunti quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile

Inoltre è stato predisposto a soli fini illustrativi un bilancio pro-forma della Società Incorporanda alla data del 31 dicembre 2015, integrato da documentazione di dettaglio che, a soli fini informativi, illustra le componenti del Ramo d'Azienda che verrà trasferito alla stessa società a mezzo della citata scissione e che costituirà l'insieme delle componenti patrimoniali attive e passive che con la Fusione UniCredit verrà a detenere.

L'operazione di fusione avverrà senza emissione di nuove azioni di UniCredit, in quanto quest'ultima, Società Incorporante, al momento in cui la Fusione avrà efficacia, sarà l'unica azionista della Società Incorporanda.

La Società Incorporante procederà pertanto al semplice annullamento delle quote della Società Incorporanda.

Nell'atto di fusione verrà stabilita la decorrenza degli effetti giuridici della Fusione stessa nei confronti dei terzi. Si stima che la Fusione potrà avere efficacia contestuale alla scissione e quindi alla data del 1 ottobre 2016. A partire dalla data di efficacia della Fusione la Società Incorporante subentrerà nell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei cespiti, materiali ed immateriali, etc. di cui la Società Incorporanda è titolare, con conseguente subentro in tutti gli impegni e le obbligazioni di quest'ultima alle convenute scadenze e condizioni.

Le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione ed eguale decorrenza avranno gli effetti fiscali: tale data è stimata essere il 1 gennaio 2016.

4. Impatti dell'operazione sulla struttura organizzativa di UniCredit e UCBA

A seguito della Fusione, UniCredit integrerà la CEE Division nella propria struttura organizzativa la quale opererà attraverso strutture collocate presso la Direzione Generale in Milano ed in parte presso il suo Permanent Establishment di Vienna. Si prevede che il Permanent Establishment di Vienna vada ad ampliare le proprie attività senza peraltro

svolgere alcun tipo di attività bancaria in continuità con la situazione attuale (situazione in cui non è presente una licenza bancaria a livello del Permanent Establishment di Vienna), ma limitandosi a svolgere attività di supporto per l'attività svolta dal Gruppo nei Paesi della CEE (es., pianificazione, legale e compliance, analisi dei business retail e CIB nei paesi CEE, marketing, attività amministrative, ecc.).

Similmente l'attività di governo delle Controllate CEE verrà svolta direttamente dalla Direzione Generale di UniCredit che si avvarrà anche delle strutture ubicate presso il proprio Permanent Establishment di Vienna.

Conseguenze della Fusione sui Soci

La Fusione non avrà alcuna conseguenza sui Soci di UniCredit.

La Società Incorporante procederà, come sopra descritto, al semplice annullamento delle quote della Società Incorporanda senza prevedere alcun concambio in conformità a quanto disposto all'articolo 2504-ter comma 2° del Codice Civile Italiano e senza necessità di alcun aumento di capitale da parte della Società Incorporante in quanto la stessa sarà titolare dell'intero capitale della Società Incorporanda stessa.

In conseguenza della Fusione non è prevista alcuna modifica dello statuto sociale di UniCredit, né si verificheranno circostanze che diano titolo ai soci di UniCredit di esercitare il diritto di recesso.

Conseguenze della Fusione sui Creditori

La Fusione che, come sopra precisato, avverrà sulla base dei bilanci delle società partecipanti chiusi al 31 dicembre 2015, non avrà conseguenze sui creditori a beneficio dei quali è comunque previsto il diritto di opposizione di cui agli art. 2503 del Codice Civile e dell'art. 57 del Testo Unico Bancario.

Conseguenze della Fusione sui lavoratori

La Fusione non avrà alcun impatto negativo sul personale esistente delle Società Incorporanda ed Incorporante.

La Società Incorporanda, in particolare, verrà ad avere dipendenti solo a seguito della scissione con l'acquisizione del Ramo d'Azienda comprensivo di meno di 300 dipendenti.

I termini e le condizioni dei contratti di lavoro individuali non subiranno modifiche per effetto della Fusione e non potranno essere terminati a causa della Fusione medesima, rimanendo immutata la disciplina della cessazione del rapporto di lavoro loro applicabile. L'applicabilità di contratti collettivi di lavoro non sarà affetta dal trasferimento del Ramo d'Azienda come stabilito dalla sezione 31, paragrafo 4 del testo di legge austriaco sull'impiego ("*Arbeitsverfassungsgesetz*" o "*ArbVG*").

Similmente nessun cambiamento incorrerà nella disciplina individuale e collettiva del rapporto di lavoro dei dipendenti della Società Incorporante.

Si fa inoltre presente che l'articolo 19 del D.Lgs. 108/2008, disciplinante la partecipazione dei lavoratori nella Società Incorporante, non trova applicazione nel caso di specie in quanto non ne ricorrono i presupposti applicativi. Né la Società Incorporante, né la Società Incorporanda infatti sono gestite in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 188/2005 come richiamato dall'articolo 1 lettera p) del D.Lgs. 108/2008.

